



## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DI MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI FORMAZIONE**

### **Articolo 1 – Oggetto.**

1. Il presente regolamento determina le modalità di istituzione, attivazione, gestione e monitoraggio dei Corsi di Master di I e II livello e delle tipologie di corsi post lauream quali: Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione, Corsi di aggiornamento professionale, Corsi intensivi/propedeutici (Summer / Winter School) di UnitelmaSapienza, nonché le regole e le procedure di ammissione, frequenza, conseguimento del titolo e gestione della carriera degli iscritti ai suddetti corsi.
2. L'Istituzione di un Master o di un Corso di cui al precedente comma, avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione di UnitelmaSapienza e previo parere del Senato Accademico, ciascuno per le rispettive competenze.

### **Articolo 2 – Finalità e definizioni.**

1. UnitelmaSapienza promuove attività formative finalizzate all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale nonché all'educazione continua e permanente, anche allo scopo di favorire l'accesso e la qualificata presenza nel mondo della cultura, del lavoro e delle professioni anche a livello internazionale.
2. A tal fine, ed ai sensi della normativa vigente, promuove il terzo ciclo della formazione universitaria attraverso l'istituzione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di approfondimento specialistico e di aggiornamento professionale avvalendosi dei Dipartimenti e delle Scuole attivate dall'Ateneo (Art. 17 comma 1 dello Statuto di UnitelmaSapienza).
3. Ai sensi del presente Regolamento, si intende in particolare:
  - a) per Master universitario, un titolo di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, rilasciato sulla base dell'art. 3 comma 9 del D.M. 270/04.I Master:
  - I. costituiscono parte integrante dell'offerta formativa di UnitelmaSapienza;
  - II. sono espressione di specifici interessi formativi dei Dipartimenti, delle Scuole nonché di programmi strategici di Ateneo negli ambiti della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione didattica anche in ordine alla formazione di nuove professioni che richiedono l'apporto di saperi altamente specializzati;



- III. prevedono l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU), alla conclusione di un percorso di perfezionamento scientifico successivo al conseguimento della laurea, della durata di 1.500 ore.
- IV. possono essere di primo livello quando il requisito di ammissione è la laurea, di secondo livello quando il requisito di ammissione è la laurea magistrale o equivalente dei precedenti ordinamenti.
- b) per Corso di Alta Formazione (CAF), il corso *post lauream* professionalizzante di perfezionamento o approfondimento specialistico istituito in base alla L. 341/1990 art.6. Vi si accede con la laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004, ha durata inferiore all'anno, consente l'acquisizione di massimo 20 CFU e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza.
- c) per Corso di Formazione (CF), il corso di aggiornamento professionale di durata inferiore all'anno che conferisce fino a un massimo di 10 CFU. Oppure, corsi di approfondimento specialistico, di durata inferiore alle 1.500 ore che danno luogo al riconoscimento di crediti formativi commisurati al numero di ore di durata del corso. Vi si accede anche con il solo diploma di scuola media superiore e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza. Possono essere attribuiti CFU solo agli iscritti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
- d) per Corsi Intensivi (Summer/Winter School), i corsi che possono essere erogati on line o in modalità residenziale, con una durata variabile fino ad un massimo di quattro settimane. Il corso si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza e il conferimento di un numero massimo di 12 CFU. Possono accedere i candidati privi di titolo di studio di livello universitario ma possono essere attribuiti CFU solo agli iscritti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
- e) per Corsi propedeutici (Summer/Winter School di orientamento), i corsi che possono essere erogati on line o in modalità residenziale, con una durata variabile fino ad un massimo di quattro settimane. I corsi sono destinati agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e sono realizzati anche in collaborazione con Istituti Scolastici. Il corso si conclude con il rilascio di un attestato di partecipazione.

### **Articolo 3 – Proponenti**

La proposta di un nuovo Master o Corso di cui agli artt. 1 e 2, può pervenire da:

- a) Rettore,
- b) Dipartimenti di Ateneo su delibera dei loro Consigli,
- c) Scuole di alta formazione istituite dall'Ateneo.



#### **Articolo 4 - Procedura di valutazione e istituzione della Proposta.**

1. La proposta, formalizzata negli allegati 1 (Piano Finanziario), 2 (Form per la compilazione della proposta didattica), e 3 (Bozza di Accordo Esecutivo - laddove necessario in caso di coinvolgimento di soggetti Terzi), viene inviata dal Rettore alla Commissione Didattica di Ateneo per una valutazione preliminare sui contenuti scientifici ed economici.
2. La Commissione Didattica di Ateneo, valuta ed esprime un parere in ordine ai seguenti punti:
  - a) adeguatezza della proposta in relazione alla tipologia di percorso (Master di I o di II livello, Corso di perfezionamento o aggiornamento o altro) e agli obiettivi formativi previsti;
  - b) adeguatezza e originalità dei contenuti didattici, da valutare anche con riferimento a eventuali complementarità e sovrapposizioni con l'offerta formativa esistente;
  - c) sostenibilità economico-finanziaria della proposta, anche alla luce dei dati di consuntivo, nel caso di proposta di rinnovo dell'iniziativa;
  - d) presenza di un adeguato piano di comunicazione, promozione e marketing del prodotto debitamente indicato all'interno dell'Allegato 2 e valorizzato all'interno del Piano finanziario presentato e formalizzato che sottenda ad una precisa identificazione del bacino di utenti per il nuovo prodotto;
  - e) contenuti degli Accordi Esecutivi e la collaborazione con gli eventuali partner proposti (soggetti pubblici o privati o altre Università nazionali o estere), nel caso tali Accordi siano già stati predisposti. Nel caso invece in cui il proponente del prodotto formativo sia un soggetto terzo, e non sia ancora stata predisposta apposito Accordo, la Commissione darà indicazioni per la predisposizione di un apposito Accordo esecutivo.
  - f) grado di coinvolgimento dei docenti strutturati dell'Ateneo, se in possesso di competenze coerenti con i contenuti del prodotto;
  - g) impegno del docente strutturato proposto per la Direzione, il quale risulti congruo con l'impegno prioritario nei Corsi di Studio cui afferisce e il quale, di norma, non assuma la direzione contemporanea di più Master (fino ad un massimo di 3) e Corsi di Formazione (fino ad un massimo di 2), salvo eccezioni valutate dai competenti Organi di Ateneo.
3. La Commissione potrà emettere parere pienamente favorevole, parere favorevole condizionato all'eventuale integrazione documentale, oppure parere non favorevole sulla proposta presentata.



4. Nel caso di valutazione pienamente favorevole, la proposta è sottoposta al Senato Accademico per il parere e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva e conseguente istituzione del Master o del Corso.

#### **Articolo 5 – Organi del Master**

1. Sono Organi del Master, il Direttore ed il Comitato Scientifico. Organo dei Corsi e delle *Summer/Winter School*, è il Direttore.
2. Per la declinazione delle competenze dei suddetti organi si rimanda alle Linee Guide Applicative al presente Regolamento.

#### **Articolo 6 – Attivazione della Proposta**

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Master o del Corso, il Piano di studi viene pubblicato sul sito di Ateneo con contestuale apertura delle preiscrizioni, senza pagamento della quota di iscrizione.
2. Al raggiungimento del numero minimo di preiscrizioni, e conseguente attivazione del Master o del Corso attraverso Decreto Rettorale, il Direttore del Master o del Corso predisporrà il “Piano di registrazioni delle video lezioni originali” come da apposito Allegato 4 al presente Regolamento, condizione inderogabile per la successiva stipula dei relativi contratti con i docenti.
3. Per tutte le procedure successive alla suddetta attivazione, si rimanda alle Linee Guida Applicative al presente Regolamento.
4. Nessun prodotto formativo potrà essere attivato in assenza del raggiungimento del numero di preiscrizioni necessarie per la copertura dei costi di attivazione, come da piano finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7 – Monitoraggio, Rendicontazione, Conferma, Aggiornamento, Disattivazione del Master o del Corso.**

1. La durata di un Master è di norma stabilita in anni 3 (tre), dalla data della sua attivazione: a decorrere dal 4° (quarto) anno, è previsto un obbligo di aggiornamento annuale del materiale didattico nella misura minima del 15% del materiale presente in piattaforma, fatto salvo per esigenze didattiche derivanti da adeguamenti necessari, dovuti, ad esempio, a modifiche normative sopraggiunte.
2. Dopo 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione e con successiva frequenza annuale, il Direttore del Master o del Corso, redige una Relazione sull'andamento annuale del Master o del Corso da lui diretto.

La Relazione deve indicare:

- a. le attività didattiche svolte durante l'anno;



- b. i risultati formativi raggiunti;
- c. l'impegno dei docenti;
- d. lo stato di aggiornamento delle videolezioni,
- e. le richieste di aggiornamento annuale con nuove videolezioni originali.

La relazione deve concludersi con una proposta motivata di continuazione, continuazione con modifiche o disattivazione del Master o del Corso, per l'anno accademico successivo.

- 3. Tale Relazione viene sottoposta ai Dipartimenti o alle Scuole di afferenza del Master o del Corso, per una valutazione preliminare.
- 4. La Relazione, unitamente alla valutazione di cui al punto 3, viene sottoposta alla Commissione Didattica di Ateneo. Qualora dalla suddetta Relazione emergano elementi ritenuti non conformi al presente Regolamento, la stessa potrà essere inviata, su proposta del Rettore, agli organi competenti (Senato o Consiglio di Amministrazione) per i successivi provvedimenti.
- 5. Qualora il provvedimento di cui sopra comporti la disattivazione del Master o del corso, questo verrà chiuso alle iscrizioni e mantenuto, al solo fine del conseguimento del titolo degli iscritti presenti al momento della sua disattivazione, e per un limite massimo di 2 (due) anni.

#### **Articolo 8 – Gestione contabile e amministrativa.**

- 1. La gestione amministrativo-contabile dei Master e dei corsi di cui al presente Regolamento è attribuita all'Amministrazione.
- 2. La definizione dei compensi per le Direzioni dei Master e dei Corsi di Formazione, come pure dei compensi del tutoraggio e della docenza prevista, sono stabiliti con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 9 - Frequenza del Master e gestione della carriera.**

- 1. Lo studente iscritto ai Master di primo e secondo livello è inserito nell'anagrafe nazionale degli studenti.
- 2. La frequenza alle attività didattiche è definita all'interno del Piano di studi del Master o del Corso.
- 3. Non è consentito il passaggio e/o trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master.
- 4. La durata di un Master è di norma stabilita in 12 (dodici) mesi. Il corsista in regola con il superamento delle attività didattiche previste dal proprio piano di studi e che abbia assolto agli adempimenti didattici ed amministrativi previsti dall'Ateneo, potrà



presentare apposita domanda di conseguimento titolo anticipato, comunque non prima di 6 (sei) mesi dalla data di prima iscrizione al Master. L'Ateneo, inoltre, su apposita domanda, può concedere una proroga per completare il Master entro il termine massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. La proroga comporta il rinnovo dell'iscrizione con pagamento contestuale di una tassa pari al 25% della tassa di iscrizione annuale originariamente corrisposta. Nel caso in cui lo studente non consegua il titolo entro tale termine di proroga, e voglia comunque proseguire il percorso, potrà procedere al rinnovo dell'iscrizione con pagamento della tassa di iscrizione annuale originariamente corrisposta.

5. La durata di un Corso di Formazione o altra tipologia di corso *post lauream* come da Art. 2 del presente Regolamento, è stabilita dal piano didattico del Corso stesso. L'Ateneo, su apposita domanda, può concedere una proroga pari alla durata del Corso. Le modalità di formalizzazione di tale proroga sono definite dal piano di studi del Corso stesso.
6. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria, presentando apposita istanza. La rinuncia comporta la perdita dello status di corsista. All'atto della rinuncia, il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali tasse versate.

#### **Articolo 10 - Prova finale Master e Corsi di Alta Formazione.**

1. Per conseguire il Diploma, lo studente deve sostenere e superare una prova finale.
2. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito il numero di crediti necessari e deve essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della tassa conseguimento titolo.
3. La quota per la prova finale va versata una sola volta per ogni ciclo di studi; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell'effettivo sostenimento della prova finale.
4. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
5. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione giudicatrice redige apposito verbale che verrà trasmesso, a cura del Direttore del Master o del Corso, all'Area deputata ad avviare la procedura per il rilascio dei diplomi.

#### **Articolo 11 - Diploma e certificazioni.**

1. La pergamena rilasciata come titolo finale, è sottoscritta dal Rettore e dal Direttore del corso.
2. Il rilascio del Diploma può avvenire solo a seguito del controllo della regolarità della



posizione dello studente.

3. Il Diploma può essere rilasciato sotto forma di titolo congiunto qualora esista specifico accordo con università italiane. Con università estere, il titolo può essere rilasciato congiuntamente o disgiuntamente da tutte le università partners ed avere valore nei rispettivi paesi.
4. Sono disponibili per gli studenti dei Master, all'interno della propria Area Amministrativa, i soli certificati di iscrizione e conseguimento titolo.

### **Articolo 12 – Disposizioni Transitorie e finali.**

1. La disciplina di tutti i Master e Corsi di nuova istituzione dovrà essere conformata alle norme del presente Regolamento, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a seguito della pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione, è abrogato e sostituito il precedente Regolamento sui Prodotti Formativi emanato con D.R.n°14 del 23.01.2023.
3. Con il presente Regolamento viene data esecuzione, nel dettaglio, alle regole in materia di Master e Corsi di formazione di UnitelmaSapienza.